

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L'anno **duemilasedici**, il giorno _____ del mese di _____, in Floresta (ME) presso la

casa Comunale sita in Via Umberto n. 115 sono presenti :

- **il Comune di Floresta** in persona del Sindaco Legale rappresentante p.t. , **Marzullo Sebastiano**, nato a Floresta (ME) il 26/04/1975, c.f. MRZSST75D26D635F, nel proseguo denominato Cliente;

E

- l'Avvocato **Sandro Mascali** del Foro di Enna ,, nato a Troina (EN) il 15/06/1974, con studio professionale in Troina alla Contrada Costantino Pirato s.n. e in Catania alla Via Balduino n.47, email sandroavvmascali@libero.it pec sandro.mascali@avvnicosia.legalmail.it, fax 095 448456 C.F. MSCSDR74H15L448W, nel proseguo denominato Avvocato.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n. 41 del 17 marzo 2016;

- Visto il D.M. n. 55/2014, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

- Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dall'Avvocato Sandro Mascali, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 996 del 17.03.2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. Del d.lgs n.196/2003.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, **si conviene e stipula** il conferimento di un incarico

di difesa e patrocinio giudiziario/ stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) il Comune di Floresta (ME) ha necessità di conferire l'incarico di patrocinio legale nella controversia contro il sig. Mancuso Giuseppe, avente ad oggetto l'annullamento della determinazione del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Floresta del 01/12/2015 R. Gen. 390/2015 e Reg. Part. 136 del 01/12/2015, dell'Ordinanza Sindacale n.1 del 08/01/2016, della nota prot. n. 9255/07 del 27/11/2015 U.O. 7 dell'Assessorato Beni Culturali Identità Siciliani Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati, pendente presso T.A.R. per la Sicilia, sezione distaccata di Catania.

2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo

quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012. In particolare la misura del compenso è stata resa nota al Comune di Floresta con il preventivo di massima allegato al presente disciplinare, adeguato all'importanza dell'opera, che è comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Ai fini della liquidazione del compenso, verranno prese a riferimento le tabelle professionali approvate con Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, relative alla liquidazione delle spese di lite da parte del giudice.

In particolare, per scaglione di riferimento, si utilizzerà l'indice parametrico del valore minimo di liquidazione ed il valore della controversia è indeterminabile.

In caso di successione di tariffe professionali, la tariffa applicabile sarà quella che vige alla data di liquidazione (Cass. Civ. , sez. II, sentenza n. 16581/2012).

3) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo, esclusa la somma che è stata versata in acconto.

4) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad eventuale IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

5) Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione, una somma di € 3.500,00, che sarà scomputata all'atto della definitiva liquidazione, detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

6) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

7) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico.

In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

8) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato solo per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali vigenti.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per la registrazione presso l'ente.

PER IL COMUNE DI FLORESTA

IL PROFESSIONISTA
